


[



COMUNE DI ZONE

PROVINCIA DI BRESCIA

~~REGOLAMENTO COMUNALE DEL TRANSITO PER LA DISCIPLINA DELLA SULLA VIABILITA' AGRO - SILVO - PASTORALE V.A.S.P.~~

*Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 15.07.2010
Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 26.07.2016*

Regolamento per la disciplina della viabilità agro-silvo-pastorale V.a.s.p.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 – SOGGETTO GESTORE	4
ART. 3 – CHIUSURA CON CARTELLO.....	4
ART. 4 – CHIUSURA CON BARRIERA.....	4
ART. 5 – ORDINANZA DI CHIUSURA	5
ART. 6 – PUBBLICO TRANSITO	5
ART. 7 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO	5
ART. 8 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO	6
ART. 9 – STRADE DI PROPRIETÀ DI PIÙ COMUNI.....	6
ART. 10 – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE D’UTENZA.....	7
ART. 11 – PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI E PAGAMENTI.....	8
ART. 12 – CONVENZIONI TRA COMUNE E AZIENDE DI AGRITURISMO, RISTORANTI E RIFUGI	8
ART. 13 – REGISTRO PERMESSI.....	8
ART. 14 – MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO	8
ART. 15 – LIMITI DI TRANSITO	9
ART. 16 – DIVIETO DI STRASCICO.....	9
ART. 17 – ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO.....	9
ART. 18 – SANZIONI.....	10
ART. 19 – POLIZZA FIDEJUSSORIA	10
ART. 20 – MANIFESTAZIONI.....	11
ART 21 – EVENTI SPORTIVI	11
ART. 22 – VIGILANZA	11
ART. 23 – DANNI.....	11

Regolamento per la disciplina della viabilità agro-silvo-pastorale V.a.s.p.

ART. 24 – MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DEI FONDI11

ART. 25 – AGGIORNAMENTI DEL PIANO DELLA VASP12

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art. 59 della L. R. 5.12.2008, n. 31 ¹delle strade agro-silvo-pastorali del territorio comunale di Zone di cui all'allegato A del presente regolamento, comprensivo di corografie.

Le strade in argomento possono essere di proprietà pubblica o di proprietà privata. Nel caso di proprietà privata, con apposito atto, il Comune dovrà dichiararne la pubblica utilità e stipulare una specifica convenzione per il loro utilizzo con la proprietà ed eventuali soggetti terzi interessati.

ART. 2 – SOGGETTO GESTORE

Soggetto Gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

ART. 3 – CHIUSURA CON CARTELLO²

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 5.12.2008, n. 31. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte dell'Amministrazione Comunale di idoneo cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento (), gli estremi del presente Regolamento e la scritta "ECCEPPO VEICOLI AUTORIZZATI".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

ART. 4 – CHIUSURA CON BARRIERA

L'Amministrazione Comunale ha facoltà a propria discrezione e mediante apposito atto di chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all'art. 1 del presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale e/o faunistica.

¹ Articolo modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

² Articolo modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

Regolamento per la disciplina della viabilità agro-silvo-pastorale V.a.s.p.

La chiusura dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità Montana del Sebino Bresciano ed agli Organi competenti per la vigilanza di cui al successivo art. 22.

Ai medesimi Enti e Organi dovrà essere consegnata copia delle chiavi.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- a. di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- b. di detenere le chiavi dell'eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

ART. 5 – ORDINANZA DI CHIUSURA

L'Amministrazione Comunale, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali di lavori in corso, **eventi culturali, turistici, sportivi o per qualsiasi altra eventualità per la quale l'Amministratore ne ravvisi la necessità**³ dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, in accordo con le disposizioni di legge vigenti al momento dell'emanazione,⁴ dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

ART. 6 – PUBBLICO TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice della Strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.⁵

ART. 7 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento (Allegato B). Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi dell'automezzo. La medesima domanda di autorizzazione al transito può essere formulata anche presentandosi direttamente al Gestore manifestando verbalmente ed

³ Comma modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

⁴ Comma modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

⁵ Articolo modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

Regolamento per la disciplina della viabilità agro-silvo-pastorale V.a.s.p.

eventualmente documentando le motivazioni inerenti la richiesta. La medesima domanda di autorizzazione al transito può essere formulata anche presentandosi direttamente al Gestore manifestando verbalmente ed eventualmente documentando le motivazioni inerenti la richiesta.

ART. 8 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro e non oltre 7 giorni dalla presentazione della domanda mediante emissione di apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello allegato al presente Regolamento (Allegato C). Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore del veicolo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall’esterno, pena la nullità dell’autorizzazione.

Il rilascio dell’autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Gestore l’assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell’Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario/conducente⁶ del mezzo stesso, non potendo l’Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

Il permesso abilita il richiedente alla guida di un solo mezzo alla volta⁷. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento. Gli organi preposti al rilascio delle autorizzazioni valuteranno di volta in volta le modalità nonché la possibilità o meno di rilasciare le stesse, considerati i requisiti sopra richiesti e tutte le eventuali problematiche legate al loro controllo: ordinanze di limitazione in atto, precedente uso scorretto dell’autorizzazione, probabile uso scorretto dell’autorizzazione, utilizzo di veicoli e mezzi che possano in qualche modo compromettere lo stato e la sicurezza della strada o causare quant’altro di inopportuno.

ART. 9 – STRADE DI PROPRIETÀ DI PIÙ COMUNI

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni, l’autorizzazione va rilasciata dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l’intero percorso fino al raggiungimento

⁶ Comma modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

⁷ Articolo modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

ART. 10 – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE D'UTENZA

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica, da parte dell'Ufficio preposto al rilascio, della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

- a.** Proprietari o affittuari di immobili e/o fabbricati, situati nei territori serviti dalle strade;
- b.** Soggetti privati che svolgono attività venatorie con opzione appostamento fisso **situato nel territorio di un altro Comune⁸**, debitamente documentate ed autorizzate ;
- c.** Esigenze legate alla pratica dell'agricoltura, apicoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte boschive;
- d.** Esigenze legate all'accesso agli alpeggi da parte degli affittuari, per lo svolgimento delle attività in malga e il controllo del bestiame;
- e.** Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- f.** Esigenze didattiche legate ad attività scolastica o di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;
- g.** Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;
- h.** Gestori di strutture ricettive quali agriturismi, ristoranti e rifugi e/o titolari di convenzioni con il Gestore;
- i.** Altri soggetti purché per motivazioni connesse alla fruizione del territorio montano (turisti, cercatori di funghi, piccoli frutti, ecc.);
- j.** **Amministratori comunali, Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione Comunale, membri del Gruppo Comunale di Protezione Civile, ecc.⁹**

⁸ Comma modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

⁹ Comma modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

ART. 11 – PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI E PAGAMENTI

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate in base alla Categoria richieste e non potrà superare in ogni caso un anno dalla data del rilascio.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento delle somme come definite nella tabella allegata sub. D..

ART. 12 – CONVENZIONI TRA COMUNE E AZIENDE DI AGRITURISMO, RISTORANTI E RIFUGI

Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite da strade ricomprese nel presente Regolamento, sarà discrezione del Gestore stipulare un'apposita convenzione con i soggetti titolari delle imprese, affinché questi ultimi partecipino economicamente alla manutenzione delle strade interessate.

All'interno della convenzione dovranno essere definiti modalità e criteri di accesso alla struttura e procedure per consentire ai fruitori di munirsi di apposito permesso.

ART. 13 – REGISTRO PERMESSI

Un registro delle autorizzazioni rilasciate verrà istituito presso il Gestore che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio. Il registro sarà a disposizione per la consultazione degli Organi preposti al controllo.

ART. 14 – MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dall'art. 122 e segg. del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209¹⁰.

¹⁰ Articolo modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

ART. 15 – LIMITI DI TRANSITO

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata, non superiore a 30 km/h. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Prevalente	Previdenza (%)		Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)			1.1.1.1.1.1		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

ART. 16 – DIVIETO DI STRASCICO

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

ART. 17 – ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO

Sono esenti da ogni limitazione:

- a. gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia della Comunità Montana del Sebino Bresciano, dell'ERSAF, nonché del Comune interessato e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
- b. gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- c. i veicoli di servizio del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano;
- d. Portatori di handicap che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con l'esposizione dell'apposito

Regolamento per la disciplina della viabilità agro-silvo-pastorale V.a.s.p.

contrassegno¹¹, con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso si trovi a bordo del veicolo.

ART. 18 – SANZIONI¹²

Oltre all'ovvio rispetto delle norme del C.d.S., chiunque acceda senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 61 comma 10 della L.R. 5.12.2008, n. 31 In particolare è inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da 118,78 € a 356,36 € o la diversa somma determinata con provvedimento della Giunta Regionale; tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad essi rilasciata.

Sono qualificate inoltre inosservanza al presente Regolamento ed abuso dell'autorizzazione assentita:

- a. la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati;
- b. effettuare dei fuori strada con i mezzi motorizzati;
- c. abbandonare rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla strada stessa;
- d. arrecare disturbo alla fauna o danneggiare la flora;
- e. arrecare danno alle colture e strutture agricole o molestare animali;
- f. violare specifiche norme di legge che riguardano l'ambiente e il territorio in genere.

Nel caso di violazioni di cui sopra, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche norme violate, il permesso di transito verrà ritirato dall'Agente accertatore che, unitamente al verbale o copia, lo rimetterà entro 7 giorni al Gestore preposto al rilascio il quale, tenuto conto della gravità della violazione disporrà la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al transito¹³

ART. 19 – POLIZZA FIDEJUSSORIA

Il Gestore potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto "e" dell'art. 10), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal richiedente e comprensiva di tutti gli

¹¹ Comma modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

¹² Articolo modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

¹³ Comma modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

Regolamento per la disciplina della viabilità agro-silvo-pastorale V.a.s.p.

oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

ART. 20 – MANIFESTAZIONI

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche il Gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

ART 21 – EVENTI SPORTIVI

ART. 22 – VIGILANZA

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente Regolamento sono esercitate dagli organi di pubblica sicurezza, dalla Polizia Locale, dal Corpo Forestale dello Stato e dagli altri autorità previste dall'art. 61 della L.R. 5.12.2008 n. 31.¹⁴

ART. 23 – DANNI

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità.

ART. 24 – MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DEI FONDI

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Proprietario, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti (UE, Regione, Provincia, Comunità Montana e Comune).

~~{A tale scopo il Gestore istituirà un apposito fondo vincolato a questa destinazione, sul quale andranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 11, nonché le sanzioni introitate ai sensi dell'art. 18.¹⁵~~

~~La Comunità Montana potrà accedere liberamente, previa apposita richiesta scritta, a tutte le informazioni~~

¹⁴ Articolo modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

¹⁵ Comma abrogato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

Regolamento per la disciplina della viabilità agro-silvo-pastorale V.a.s.p.

~~relative alla consistenza ed all'utilizzo di detti fondi.]¹⁶~~

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dall'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alle miglorie boschive.

ART. 25 – AGGIORNAMENTI DEL PIANO DELLA VASP

- a.** Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni comunicheranno alla Comunità Montana eventuali variazioni dei contenuti del Regolamento e dell'elenco delle strade, che saranno autorizzati entro 30 giorni dalla Comunità Montana, la quale entro 60 giorni provvederà all'aggiornamento del Piano della VASP.
- b.** In sede di revisione dei Piani d'Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali dei Comuni, il piano della VASP della Comunità Montana recepirà tutte le strade, esistenti ed in progetto, in esso contenute, contestualmente all'approvazione del Piano di Assestamento da parte della Comunità Montana.
- c.** In caso di interventi di nuova realizzazione o di manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali, la Comunità Montana nell'ambito del provvedimento autorizzativo ex artt. 43 e 44 L.R. 5.12.2008, n. 31 ,¹⁷ potrà prescrivere l'inclusione nella VASP e, di conseguenza, la chiusura al transito ordinario motorizzato in conformità con le disposizioni del Regolamento vigente.
- d.** In caso di ottenimento di contributi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria o ordinaria di strade silvo-pastorali, il Gestore è tenuto a mantenere le strade nel piano VASP per un periodo di tempo di almeno 5 anni dall'ultimazione degli interventi.

¹⁶ Comma abrogato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016

¹⁷ Comma modificato con deliberazione di CC n. 22 del 26.07.2016